

Appalti, via ai contratti tipo per le garanzie fideiussorie

12 Aprile 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dal Codice Appalti (**D.lgs. 50/2016**). È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **DM 31/2018**. La novità, rispetto al passato, è che le fideiussioni potranno essere rilasciate anche da più garanti.

Appalti, le garanzie fideiussorie

Il Codice Appalti prevede una serie di garanzie per la stipula dei contratti. Negli appalti di **importo superiore alle soglie comunitarie**, il Codice prevede che sia calcolato, sul valore del contratto, un'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

Sono richieste garanzie anche per la **partecipazione alle gare**. Le offerte devono essere corredate da una garanzia fideiussoria, sotto forma di cauzione, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito.

Il Codice prevede inoltre **garanzie definitive**, utili alla sottoscrizione del contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale, e garanzie per l'esecuzione di **lavori di particolare valore**. Si tratta di appalti con una base d'asta superiore a 100 milioni di euro. In questi casi l'aggiudicatario, invece della garanzia definitiva, deve presentare una garanzia all'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento del danno in caso di inadempimento, oltre ad una garanzia per la risoluzione, in cui si impegna a concludere comunque l'opera.

Appalti, come stipulare le garanzie fideiussorie

Il DM pubblicato prevede che le garanzie possano essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In questo caso le garanzie possono essere presentate sia con atti separati sia con un unico atto. In entrambi i casi devono essere individuabili in modo chiaro tutti i garanti e le relative quote.

I contratti di fideiussione stipulati dal privato (appaltatore o partecipante alla gara d'appalto) con il garante devono essere conformi alle indicazioni contenute nell'Allegato A al decreto ministeriale pubblicato. L'Allegato spiega ad esempio la durata della garanzia, qual è il giudice competente in caso di contenzioso e come effettuare le comunicazioni.

Per semplificare le procedure, gli offerenti e gli appaltatori devono presentare alla Stazione Appaltante solo le schede tecniche contenute nell'Allegato B, che devono essere compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

I contratti tipo per le fideiussioni potranno essere utilizzati nelle gare bandite dopo l'entrata in vigore del decreto. Non essendoci indicazioni a riguardo e considerando la normale vacatio legis di quindici giorni, le nuove regole saranno applicabili dal 26 aprile.